



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

Area Ambiente

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche – riduzione per compostaggio domestico dei rifiuti organici

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RELATIVA RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI CHE EFFETTUANO TALE PRATICA.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 285/2014

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della parte variabile del prelievo fiscale per le utenze domestiche residenti sul territorio comunale che effettuano correttamente tale operazione, sulla scorta anche delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata.

Con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotta sul territorio, il Comune consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici, attraverso la riduzione della tributo comunale sui rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.

Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana, determinando economie in termini di trasporto e conferimento del rifiuto.

Art. 2 – Modalità di compostaggio domestico

Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto alle utenze domestiche residenti nel Comune di Montepulciano, che dispongano di un fondo di almeno 200 mq adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza (al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico), di effettuare il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore (composteria, concimaia, casse di compostaggio, etc).

Art. 3 – Posizionamento struttura di compostaggio

1. La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

2. La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

3. Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, di proprietà o in disponibilità, che sia adiacente o in prossimità dall'abitazione per, cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

4. Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità in cui avviene la pratica del compostaggio.

Art. 4 – Materiali da inserire nel composter

1. I materiali da compostare – “frazione umida e verde” sono:

- avanzi di cucina e vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè);
- scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di patate, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto);
- altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).

2. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Art. 5 – Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico – iscrizione registro dei compostatori

1. Per poter ottenere l'agevolazione tributaria, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

a) essere residente nel Comune di Montepulciano;

b) disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza rispetto alla quale richiede lo sgravio fiscale;

c) dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore, impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico e ad utilizzarlo, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio;

d) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;

e) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

f) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde;

2. Acquisita l'istanza, il responsabile del Servizio Tributi, previa iscrizione nel registro compostatori a cura del Servizio Ambiente, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI per l'anno successivo alla data dell'istanza.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Servizio Ambiente e del Servizio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.

4. La riduzione sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale che effettuino il compostaggio.

5. L'istanza di cui al comma 1 potrà pervenire:

- da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo TARI;

- da parte del soggetto iscritto a ruolo TARI, anche se non residente nel territorio del Comune di Montepulciano, a condizione che nella stessa venga specificato il soggetto residente che utilizza l'immobile.

Art. 6 – Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

1. La riduzione tributaria, avrà effetto per l'anno solare successivo a quello della iscrizione presso il registro dei compostatori.

2. La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Ambiente o scaricabile dal sito Internet del Comune ed inviata all'Ufficio protocollo dell'ente.

3. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

4. per continuare ad avere diritto alla riduzione l'istanza dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 dicembre.

Art. 7 – Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera e la relativa riduzione tributaria potranno essere revocate, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile Area Finanziaria e Tributaria. Per ottenere nuovamente la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti prescritte dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 – Modalità di rinuncia

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione. Se l'utente aveva ricevuto la compostiera in comodato d'uso gratuito dovrà restituirla, pulita e in condizioni decorose, all'Amministrazione Comunale.